DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 settembre 1990

che fissa l'aiuto all'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello nell'ambito delle gare indette dal regolamento (CEE) n. 2334/90

(90/493/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine [1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 2659/80 della Commissione, del 17 ottobre 1980, recante modalità di applicazione per la concessione di aiuti all'ammasso privato dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine [2], modificato dal regolamento (CEE) n. 3496/88 [3], in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, lettera f),

considerando che il regolamento (CEE) n. 287/80 della Commissione, del 1° febbraio 1990, recante modalità di applicazione dell'aiuto all'ammasso privato di carcasse di agnello nel periodo 1° gennaio-30 novembre 1990 [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2567/90 [5], completa le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2659/80 e contiene, in particolare, modalità relative alla procedura di gara ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2334/90 della Commissione [6] ha indetto delle gare relative agli aiuti per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello ;

considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (CEE) n. 2659/80, in base alle offerte ricevute, occorre fissare l'importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato oppure decidere di non dare seguito alla gara ;

considerando che, alla luce delle offerte ricevute, si decide di dare seguito alla gara ;

considerando che il comitato di gestione « ovini-caprini » non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Per le gare indette dal regolamento (CEE) n. 2334/90, l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (CEE) n. 2659/80 è fissato come segue : 1 400 ECU/t.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.
(2) GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 12.
(3) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 28.
(4) GU n. L 31 del 2. 2. 1990, pag. 11.
(5) GU n. L 243 del 6. 9. 1990, pag. 10.
(6) GU n. L 211 del 9. 8. 1990, pag. 6.